

Roma

18/01/2021

PROT. N. 03/DV/rs

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 03 /2021

LORO SEDI

Oggetto: Approfondimento normativo 730/2021 e Cu 2021 redditi 2020

Carissimi,

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione definitiva del modello di Certificazione Unica 2021, corredato dalle relative istruzioni. Nel modello trovano spazio i nuovi campi introdotti per consentire l'esposizione del trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente, il premio per i lavoratori dipendenti che hanno prestato la propria attività durante il lockdown di marzo 2020 e la clausola di salvaguardia introdotta dalla normativa emergenziale Covid-19 per garantire la fruizione del bonus IRPEF ai lavoratori posti in CIG con pagamento diretto da parte dell'INPS.

Sono stati pubblicati, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021, i **modelli definitivi** da utilizzare quest'anno per presentare la **Certificazione Unica** da parte dei datori di lavoro **sostituti d'imposta**.

Il **modello CU 2021** consente l'esposizione del **trattamento integrativo del reddito** nonché le **deroghe e sospensioni** introdotte dalle **misure anti-Covid**, insieme all'ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati. Trova posto anche la **clausola di salvaguardia** per l'attribuzione da parte del sostituto del bonus IRPEF e del trattamento integrativo in presenza di ammortizzatori sociali e l'attribuzione del premio ai lavoratori dipendenti che hanno prestato l'attività nel mese di marzo 2020.

Termini di invio

La Certificazione Unica 2021 relativa al **reddito di lavoro subordinato** erogato ai dipendenti deve essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia delle Entrate, **entro il 16 marzo 2021**.

Il termine è invece prorogato al **2 novembre** per le certificazioni contenenti esclusivamente **redditi esenti o non dichiarabili** mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

Trattamento integrativo del reddito e bonus IRPEF

Il D.L. 5 febbraio 2020 n. 3 ha previsto all'articolo 1 il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo. Tale trattamento è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le **prestazioni rese dal 1° luglio 2020**.

Al **punto 13 e 14** viene richiesto di indicare i **giorni per cui spettano le detrazioni da lavoro dipendente**, per il 2020 opportunamente ripartiti tra quelli cadenti nel primo e nel secondo semestre del periodo d'imposta. La somma dei valori contenuti nelle due caselle resta ordinariamente esposta al punto 6.

A) Sezione Bonus IRPEF

Al **punto 391** è necessario indicare:

- il **codice 1** se il sostituto d'imposta ha riconosciuto al dipendente il bonus IRPEF e lo ha erogato tutto o in parte;

- il **codice 2** se il sostituto d'imposta non ha riconosciuto al dipendente il bonus IRPEF o comunque non lo ha erogato neanche in parte.

Nel **punto 392** va indicato l'importo del bonus IRPEF che il sostituto d'imposta ha erogato al lavoratore dipendente.

Nel **punto 393** va indicato l'importo del bonus Irpef, riconosciuto ma non ha erogato al dipendente.

Nel caso di **precedenti rapporti di lavoro**, al fine della compilazione della presente sezione, il sostituto d'imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati relativi al bonus IRPEF erogato da precedenti sostituti, riportando tali dati in dettaglio nei **punti da 395 a 398**.

Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al **recupero del bonus IRPEF** precedentemente riconosciuto indicare nel **punto 394** l'ammontare di detto bonus recuperato. In questo caso l'importo da riportare al punto 392 deve intendersi al netto dell'importo recuperato.

B) Trattamento integrativo

Il trattamento integrativo, introdotto a decorrere dal mese di luglio 2020 e non concorre alla formazione del reddito.

Per la compilazione del **punto 400** è necessario indicare:

- il **codice 1** se il sostituto d'imposta ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte;

- il **codice 2** se il sostituto d'imposta non ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte.

Nel **punto 401** va indicato l'importo del trattamento integrativo che il sostituto d'imposta ha erogato al lavoratore dipendente.

Nel **punto 402** va indicato l'importo del trattamento integrativo che il sostituto d'imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente.

Nel caso di **precedenti rapporti di lavoro**, al fine della compilazione della presente sezione, il sostituto d'imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati relativi al trattamento integrativo erogato da precedenti sostituti. In tal caso nei **punti da 405 a 406** devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel punto 410 il codice fiscale del precedente sostituto d'imposta. Si precisa che i **punti 408 e 409** devono essere compilati nella sola ipotesi di **operazione straordinaria con passaggio di dipendenti** senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto, nel caso in cui quest'ultimo abbia recuperato il trattamento integrativo. L'importo indicato nei punti 408 e 409 devono essere riportati rispettivamente anche nei precedenti punti 403 e 404.

Nel caso in cui si debba procedere al **recupero del trattamento integrativo** erogato ma non spettante, il sostituto d'imposta deve indicare:

- nel **punto 403** l'ammontare di detto trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio;
- nel **punto 404**, nel caso in cui il recupero avvenga in forma rateizzata, l'ammontare da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio.

Il **punto 469** deve essere compilato per l'indicazione delle **ritenute** che in sede di **operazione di conguaglio** non sono state prelevate, ma che saranno prelevate nei periodi di paga successivi. In particolare, deve essere indicato:

- l'**importo** dell'**IRPEF** che il sostituito ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 febbraio) a causa di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo;
- l'importo da indicare non deve tener conto degli **interessi sulle somme ancora dovute**, tuttavia, nelle annotazioni (cod. AW) della certificazione deve essere specificato, che relativamente a tali somme, sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile;
- l'importo dell'IRPEF determinata in sede di **conguaglio per le pensioni** di cui all'articolo 38, comma 7 del DL n. 78/2010. prelevato, in un numero massimo di 11 rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
- l'importo dell'IRPEF determinata in sede di conguaglio in caso di **recupero dell'ulteriore detrazione** non più spettante prelevato a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio; tale recupero è effettuato in **8 rate di pari ammontare** a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora il recupero da effettuare sia di importo superiore a 60 euro.

Clausola di salvaguardia

Il decreto Rilancio (art. 128, D.L. 34/2020) ha stabilito che, nel caso in cui il **credito derivante dal bonus IRPEF** o dal **trattamento integrativo del reddito** non risultasse spettante per incapienza conseguente all'intervento di ammortizzatori sociali con causale "Covid-19", resta comunque consentita l'erogazione di tali importi. Il sostituto d'imposta, pertanto, se spettanti, riconosce il bonus IRPEF e il trattamento integrativo per il periodo nel quale il lavoratore ha fruito degli **ammortizzatori sociali speciali** concessi dal decreto Cura Italia assumendo, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19. In particolare, il sostituto dovrà:

- barrare il **punto 478**, nel caso in cui siano state erogate somme come sostegno al reddito;
- compilare il **punto 479**, indicando il reddito da lavoro dipendente effettivamente erogato;
- compilare il **punto 480**, indicando il reddito contrattuale che sarebbe stato erogato in assenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

"Premio Covid" marzo 2020

Il decreto Cura Italia (art. 63, D.L. 18/2020) ha previsto la corresponsione di un premio pari ad euro 100, limitatamente al mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito. Beneficiari sono stati i **titolari di reddito da lavoro dipendente** in possesso, nel 2019, di un **reddito complessivo** da lavoro dipendente di importo **fino a 40.000 euro** che hanno proseguito lo svolgimento dell'attività di lavoro subordinato nella propria sede di lavoro nel predetto mese di marzo.

L'importo relativo al premio erogato deve essere riportato nel **punto 476** del modello CU 2021.

Erogazioni in natura

Il decreto Agosto” (art. 112, D.L. 104/2020) ha stabilito, limitatamente al periodo d’imposta 2020, il **raddoppio** dell’importo entro cui il valore dei **beni ceduti** e dei **servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti** non concorre alla formazione del reddito, che è passata da euro 258,23 ad euro 516,46. Le somme eventualmente erogate a tale titolo sono indicate nel **punto 474**, che resta invariato.

Novità 2020 in Cu 2021

Misura	Punti CU 2021	Riferimento normativo
Erogazioni in natura	Punto 474	art. 112, D.L. 104/2020
“Premio Covid” marzo 2020	Punto 476	art. 63, D.L. 18/2020
Clausola salvaguardia Bonus IRPEF	Punto 478-480	art. 128, D.L. 34/2020
Trattamento integrativo IRPEF	Punto 400-404; 408-409; 469	D.L. 5 febbraio 2020 n. 3
Bonus IRPEF	Punto 391-394	D.L. n. 66 del 24 aprile 2014

Modello 730/2021: superbonus protagonista nel quadro E

Spazio al superbonus nel nuovo modello 730/2021: nel quadro E dovranno essere indicate le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per la realizzazione degli interventi per i quali è riconosciuta la detrazione del 110%. Attenzione in fase di compilazione: i dati da indicare dovranno essere differenziati a seconda del periodo di sostenimento delle spese e dei requisiti soddisfatti dagli interventi (detrazione ordinaria per le spese fino al 30 giugno 2020, maggiorata al 110%, per le spese dal 1° luglio al 31 dicembre). Se il contribuente ha optato per la fruizione indiretta del beneficio, scegliendo lo sconto in fattura o la cessione del credito, nel modello 730/2021 non dovrà indicare le spese sostenute nel 2020.

Con provvedimento del 15 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle istruzioni per la compilazione, il **modello dichiarativo 730/2021** che accoglie i redditi dell’anno d’imposta 2020. (Cfr. Modello 730/2021 e Istruzioni compilazione del modello 730/2021)

Fra le principali novità della dichiarazione di quest'anno, sono tante quelle correlate ai provvedimenti adottati in seguito all’emergenza sanitaria: tra queste, un posto speciale è riservato al **superbonus 110%** introdotto dall’art. 119 del decreto Rilancio, ma non mancano le novità legate al **trattamento integrativo** per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, alle detrazioni d’imposta per **erogazioni liberali** (art. 97-bis del D.L. n. 104/2020) nella misura del 2 per mille IRPEF effettuate a favore di un’associazione culturale iscritta nell’elenco della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e ai diversi **bonus** (per le facciate degli edifici, per le vacanze in Italia e per le bici e i servizi di mobilità elettrica).

Detrazioni con pagamenti tracciabili

Sempre in tema di novità, si ricorda che nel modello 730/2021 le spese che hanno diritto alla detrazione fiscale nella misura del 19%, sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, saranno **detraibili solo se pagate** con un **sistema tracciabile**. Occorre, dunque, che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili, ad eccezione delle spese sostenute:

- per acquistare medicinali e dispositivi medici;

- per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Il contribuente dovrà dimostrare la tracciabilità del pagamento mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" può essere documentato mediante l'**annotazione** in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Il calendario del 730/2021

Sotto un profilo temporale, le date da tenere d'occhio sono le seguenti:

- a partire dal **30 aprile**, il nuovo modello 730/2021 sarà a disposizione, direttamente sul sito dell'agenzia delle Entrate, per chi volesse accedere alla **versione precompilata**;
- entro il **30 settembre** si potrà effettuare la presentazione telematica.

Prima dell'invio all'Agenzia delle Entrate e, comunque, prima del:

- **15 giugno** per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- **29 giugno** per le dichiarazioni presentate dal 1° al 20 giugno;
- **23 luglio** per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- **15 settembre** per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- **30 settembre** per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre,

il contribuente deve ricevere dal sostituto d'imposta copia della dichiarazione elaborata, del prospetto di liquidazione modello 730-3 con evidenza dell'importo che sarà erogato o delle somme trattenute.

La riduzione del cuneo fiscale approda nel quadro C

Nel quadro che accoglie i redditi di lavoro dipendente e assimilati ci sono interessanti novità, in particolare quelle che riguardano la misura introdotta in tema di **riduzione del cuneo fiscale**, vale a dire l'agevolazione che riconosce **dal 1° luglio 2020** un credito ai lavoratori per ridurre la pressione fiscale.

L'agevolazione - concessa sotto forma di **trattamento integrativo**, attuata secondo le indicazioni di cui al D.L. n. 3/2020, dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 - spetta a tutti i lavoratori che hanno un reddito di lavoro dipendente e assimilato fino a 40.000 euro e un'imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, TUIR.

La misura è stata estesa anche al 2021 dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e "centrata" grazie alle modifiche apportate dal [D.L. n. 182/2020](#)).

Nel modello 730/2021 la misura dovrà essere indicata nel **rigo C14** in cui si darà evidenza:

a) del "**trattamento integrativo**", cioè del credito pari a 600 euro riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati il cui reddito complessivo sia non superiore a 28.000 euro;

b) della "**ulteriore detrazione**", riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati di importo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. L'importo dell'ulteriore detrazione è pari a:

- 600 euro fino a 28.001 euro;

- superato il già menzionato limite, l'importo dell'ulteriore detrazione diminuisce fino a diventare pari a 480 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 35.001;
- superato l'importo la soglia di 35.001 euro, l'importo decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 40 mila euro.

Il trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione sono riconosciuti direttamente dal datore di lavoro in busta paga a partire dal mese di luglio ovvero, in caso contrario, sarà chi presta l'assistenza fiscale a dover riconoscere il corrispondente ammontare direttamente nel 730/2021.

Ai fini della compilazione del rigo C14 che accoglie il bonus, occorre far riferimento ai dati riportati nella **CU 2021** al punto 391, 392 e 393 e 400.

Il rigo C14 accoglie anche le informazioni relative alle **altre misure a sostegno del lavoro** - quali l'integrazione salariale, i congedi parenti e la cassa integrazione - introdotte per l'emergenza sanitaria nel corso del 2020 dal D.L. n. 18/2020.

Il superbonus protagonista del quadro E

Lo specchio delle novità legate al superbonus introdotto dal decreto Rilancio è proprio il quadro E che accoglie, fra le altre spese, anche quelle sostenute dal 1° luglio 2020 per la realizzazione degli interventi per i quali è riconosciuta la **detrazione del 110%**.

Il modello 730/2021 non ha subito un grande restyling per accogliere queste novità e, pertanto, si dovrà prestare **attenzione durante la compilazione**, differenziando i dati da indicare nel quadro a seconda del periodo in cui le spese sono state sostenute e i requisiti soddisfatti dagli interventi posti in essere visto che questi elementi determinano la misura - maggiorata o meno - della detrazione fiscale che, appunto, sarà:

- **ordinaria** per le spese sostenute fino alla data del 30 giugno 2020;
- **maggiorata**, pari al 110%, per le spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Sempre con riferimento al superbonus, ai fini della compilazione occorre prestare attenzione anche nei casi in cui il contribuente abbia optato, in tutto o in parte, per la **fruizione indiretta** del beneficio. Difatti, se in luogo della detrazione fiscale del 110% il contribuente sceglie di ricevere (ai sensi dell'art. 121) uno **sconto in fattura** o vuole **cedere il credito d'imposta** per l'ammontare corrispondente alla detrazione, come precisano le istruzioni, nel 730-2021 **non dovrà indicare le spese sostenute** nel 2020: tali oneri sono stati oggetto di comunicazione on-line al fine di esercitare l'opzione per il diritto alla cessione o allo sconto con riferimento alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici.

Le novità del quadro E

La **sezione III-A** accoglie le spese per gli interventi del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, il bonus facciate e il superbonus.

Sotto un profilo operativo rilevano i **righe da E41 a E43** che accolgono, distinte per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di intervento del patrimonio edilizio, le principali informazioni per individuare l'anno in cui sono state sostenute le spese ovvero la data di fine lavori, qualora si tratti di acquisto di unità immobiliari facente parti di fabbricati totalmente ristrutturati.

La sezione accoglie il **bonus facciate**, in tal caso nei citati righe occorre indicare le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 per interventi finalizzati al recupero o al restauro degli edifici e specificare come tipologia d'intervento il **codice 15**; mentre in caso di **bonus verde** riconosciuto per le spese relative alla sistemazione del verde si dovrà utilizzare come tipologia il **codice 12** ovvero **13** nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni esterne di edifici condominiali.

In materia di **superbonus**, per fruire della detrazione del 110% la sezione subisce un lieve restyling accogliendo una semplice **casella 7** in cui dare evidenza che si tratti di lavori agevolabili al 110%; in

tal caso il contribuente dovrà compilare per essi un ulteriore rigo, barrando la casella, dichiarando le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per interventi di natura antisismica o di efficientamento energetico con i requisiti di accesso al superbonus e, dunque, fruire della detrazione maggiorata. Per il **sismabonus**, se nella colonna 2- tipologia intervento si indica un codice da 5 a 11 e si tratta di spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 si dovrà barrare anche la **nuova casella**, quella individuata a **colonna 6 - Maggiorazione Sisma**.

La sezione, invece, non accoglie le spese sostenute nel 2020 per le quali il contribuente ha optato per l'utilizzo indiretto della detrazione, cioè mediante sconto o cessione. L'Amministrazione fornisce una specifica tabella di raccordo a tal scopo.

INTERVENTO	NORMA	COMUNICAZIONE ONLINE	730/2021 - RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO	
		CODICE MODELLO	RIGO	CODICE
ANTISISMICI	ART.119 comma 4 e 4bis	13	da E41 a E43	5
		14	da E41 a E43	6 e 8
		15	da E41 a E43	7 e 9
IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI BONUS FACCIATE ALTRI INTEVENTI	ART.119 comma 16-bis e 16-ter	16	da E41 a E43	18 (quota spesa fino a 20 kw)
			da E41 a E43	19 (quota spesa oltre i 20 kw e fino a 200)
	ART.121	17	da E41 a E43	senza compilazione col.2
			18	da E41 a E43
	ART.119 comma 5	19	da E41 a E43	16
	ART.119 comma 6	20	da E41 a E43	17
ACQUISTO UNITA' ANTISISMICHE	ART.119 comma 4	26	da E41 a E43	10
		27	da E41 a E43	11

La **sezione III - C** accoglie le altre spese per le quali può spettare la detrazione ordinaria o del 110%, ivi comprese quelle sostenute dal 1° luglio 2020 per l'acquisto e la posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati da energia elettrica eseguite congiuntamente a uno degli interventi "trainanti" per i quali è possibile fruere del superbonus al 110%. Per tali spese si dovrà compilare il **rigo E56**, indicando quale codice di spesa il **codice 3**.

La **sezione IV - Spese per il risparmio energetico e il superbonus** accoglie le spese per gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti di qualunque categoria catastale; per la compilazione dei righe interessati (**righe E61 e E62**) il contribuente dovrà indicare nella **colonna 1 - tipo di intervento** il codice che identifica i lavori, compilando un ulteriore modello qualora abbia necessità di indicare più di due codici. Le novità in commento sono individuate dalle caselle a:

- **colonna 6 - 110%**, da barrare per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 se nella colonna 1 - tipo di intervento è stato indicato un codice rappresentativo di **interventi trainati**, vale a dire dai codici da 2 a 7, da 12 a 14 e sempreché tali interventi siano stati effettuati **congiuntamente** a uno degli interventi trainanti, identificati dai codici 30, 31, 32 e 33.

- **colonna 9 - Maggiorazione Sisma**, da barrare se a colonna 1 è stato indicato un codice tra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 30, 31, 32 e 33 e siano presenti le condizioni per fruere dell'aumento del limite di spesa del 50%.

Con riferimento alle spese sostenute nel 2020 la sezione citata non può accogliere le spese sostenute e indicate nella comunicazione on-line per optare alla cessione del credito o allo sconto in fattura spettanti secondo la disciplina del superbonus. L'Agenzia fornisce una tabella di raccordo per agevolare l'identificazione di quanto descritto.

INTERVENTO	NORMA	COMUNICAZIONE ONLINE	730/2021 - RISPARMIO ENERGETICO	
		CODICE MODELLO	RIGO	CODICE
EFFICIENZA ENERGETICA	ART.119 comma1, lett.a)	1	E61 e E62	30 e 31
	ART.119 comma1, lett.b) e c)	2	E61 e E62	32 e 33
EFFICIENZA ENERGETICA	ART:119 comma 2	3	E61 e E62	1
		4	E61 e E62	2
		5	E61 e E62	12
		6	E61 e E62	13
		7	E61 e E62	4
		8	E61 e E62	3
		9	E61 e E62	5
		10	E61 e E62	6
		11	E61 e E62	14
		12	E61 e E62	7
		ART.121	18	E61 e E62
ART.119 comma 8	21	E56	cod.3	
INTERENTI SU PARTI COMUNI	ART.121	22	E61 e E62	8
		23	E61 e E62	9
ANTISISMICI E DI RISPARMIO ENERGETICO PARTI COMUNI	ART.121	24	E61 e E62	10
		25	E61 e E62	11

Le altre novità del quadro E

Nel quadro E del modello 730/2021 debutta

- il **bonus vacanza**: al **rigo E83**, indicando il codice 3 e riportando la quota del bonus spettante pari al 20% della spesa sostenuta nei limiti del credito d'imposta riconosciuto al proprio nucleo familiare, sempreché il credito d'imposta vacanze sia stato fruito entro il 31 dicembre 2020. Il bonus vacanza è riconosciuto ai contribuenti con ISEE fino a 40 mila euro quale contributo per i soggiorni turistici in Italia e spetta sotto forma di sconto sul corrispettivo per l'80% e per la restante parte pari al 20% come detrazione d'imposta;

- nel **rigo** da **E8** a **E10**, con codice 72, le erogazioni effettuate a favore del contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Al **rigo E81**, in cui affluisce la detrazione per le **spese di mantenimento dei cani guida** occorre verificare il dato da inserire, visto che dal 2020 la detrazione spetta in relazione all'importo del reddito complessivo e spetta in misura intera solo per i redditi fino a 120 mila euro.

Le novità nel quadro G - Crediti d'imposta

Nel quadro che accoglie i crediti d'imposta trova spazio anche il nuovo bonus per l'acquisto di **monopattini elettrici**, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile **servizi di mobilità elettrica**.

Si tratta del credito d'imposta riconosciuto a coloro che hanno sostenuto per tali acquisti spese nel periodo **dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020** contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, rottamando una seconda autovettura

Il credito d'imposta è riconosciuto per importo massimo di 750 euro e deve essere utilizzato entro tre anni a decorrere dall'anno 2020; dovrà essere indicato nel **rigo G15** utilizzando il nuovo codice 5.

Le novità del quadro L - Ulteriori dati

Con riferimento ai redditi prodotti in euro a **Campione d'Italia**, la compilazione del **rigo L1** merita una particolare attenzione visto che dall'anno d'imposta 2020 per le persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, per 10 periodi d'imposta è ridotta del 50% l'imposta dovuta sui redditi prodotti in euro e in franchi svizzeri nel periodo in cui si è iscritti nei citati registri.

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.